

Il Presidente

- Vista** La Legge 28 gennaio 1994 n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni e il Decreto n. 169 /2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. M. del 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale di competenza del porto di Salerno (già Autorità Portuale di Salerno);
- VISTO** l'art. 7 comma 1 del menzionato D.Lgs n. 169/2016 che ha sostituito l'art 6 della legge 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n.15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art.8 della suddetta legge 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.lgs. n. 169/2016;
- VISTO** il decreto n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTA** la nota prot. n.12421 del 30/04/2024, della Capitaneria di Porto di Salerno, riguardante i lavori di rifacimento della facciata della sede;
- VISTI:** gli artt. n. 6 comma 4 lett. a) ed e) e n. 8 comma 3 lett. p) della legge 84/94;
- VISTI** gli atti di ufficio e la proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) e n. 8 comma 3 lett. p) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- Il Dirigente
Dr. Giovanni Annunziata
- Il Dirigente
Dr. Ugo Vestri

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale
Arch. Giuseppe Grimaldi

ORDINANZA

Art. 1

Dalla entrata in vigore dell'ordinanza e fino **a termine dei lavori, riguardanti il rifacimento della facciata della sede** sarà istituito un nuovo percorso pedonale al Molo Manfredi come da planimetria allegata (Allegato 1) alla presente ordinanza che ne è parte integrante, a causa dell'installazione di una impalcatura necessaria ai lavori sopra citati.

Art. 2

L'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà:

1. Le attività dovranno essere interrotte e riprese - se richiesta dalla Direzione lavori - per particolari esigenze del porto. Il fermo potrà essere recuperato in prosecuzione alla scadenza prevista;
2. provvedere alla delimitazione delle aree interessate dai lavori con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti e con una recinzione provvisoria avente caratteristiche di resistenza tali da renderla idonea a sopportare la forte azione del vento, impegnandosi a migliorarla su



- richiesta della Direzione Lavori E' fatto obbligo a chiunque di osservare la segnaletica di cantiere orizzontale e verticale all'uopo predisposta;
3. adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare **il D.Lvo. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal D.Lvo 2 agosto 2009, n. 106;**
 4. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale e di rimuovere il materiale di risulta proveniente dai lavori stessi ed il successivo trasporto a rifiuto, la gestione di tutte le procedure ed adempimenti della vigente normativa in ordine ai rifiuti classificati speciali, tossici, nocivi, adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante le aree di cantiere;
 5. adottare tutte le misure tese a garantire la fruibilità della viabilità circostante le aree di cantiere;
 6. ripristinare a perfetta regola d'arte di pavimentazione e rifiniture negli ambienti oggetto degli interventi, compreso spostamento di eventuali arredi e suppellettili;
 7. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
 8. consentire sempre il transito in sicurezza ai mezzi di emergenza, agli organi di polizia Giudiziaria ed agli addetti alle manutenzioni degli impianti esistenti.

Articolo 3

Restano valide tutte le altre prescrizioni previste dalle precedenti ordinanze.

Il personale della Capitaneria di Porto e dell'Autorità di Sistema Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dai lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.


Articolo 5


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Salerno, 03-05-2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata

Legenda

 Area per Ponteggio

 Accesso pedonale

